



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

Dott.	Antonio	MATANO	Presidente
Dott.ssa	Giuseppina	FINAZZI	Consigliere
Dott.ssa	Silvia	MOSSI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 02.12.2024 iscritta al n. 393/2024 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del **03.04.2025**

d a

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Floriana Valeria Maria Collerone e dall'avv. Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Brescia, come da procura generale in atti

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

ECOSVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianantonio Barelli e dall'avv. Sara Mapelli del foro di Bergamo, domiciliatario giusta delega in atti

OGGETTO:

Altre controversie in
materia di previdenza
obbligatoria



RESISTENTE APPELLATA

In punto: appello a sentenza n. 1214 del 2024 del Tribunale di Bergamo.

Conclusioni:

Del ricorrente appellante:

Come da ricorso

Del resistente appellato:

Come da memoria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1214/2024 pubbl. il 19.11.2024 il Tribunale di Bergamo sezione lavoro, in accoglimento del ricorso proposto Ecosviluppo società cooperativa sociale onlus nei confronti dell'Inps ha accertato il diritto della società ricorrente ad essere inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali a decorrere dall'1.11.2021 nel settore "servizi/terziario" per l'attività di raccolta rifiuti dalla stessa svolta; ha quindi annullato il provvedimento di variazione dell'inquadramento nel settore "industria" del 21.11.2021 disposto dall'Inps e condannato l'ente previdenziale a restituire alla ricorrente le somme *medio tempore* versate dalla stessa pari ad € 72.035,33.

In dettaglio, Ecosviluppo soc. coop. sociale onlus, svolgente attività di raccolta rifiuti solidi non pericolosi e inquadrata ai fini previdenziali nel settore "servizi/terziario", si è vista comunicare dall'Inps un provvedimento di variazione dell'inquadramento previdenziale nel settore "industria" corrispondente al Codice Ateco 38.11 che la società aveva dichiarato nella visura camerale, con



conseguente obbligo di versamento delle differenze contributive derivanti dall'errato inquadramento.

La società ha agito in giudizio al fine di far accertare l'illegittimità del provvedimento di variazione della classificazione adottato dall'Inps in relazione all'attività esercitata di mero prelievo/raccolta rifiuti che, non comportando alcuna trasformazione o creazione di nuovi beni, a suo dire non costituiva un'attività industriale ma una mera attività di servizi.

Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria orale, ha accertato che l'attività svolta dalla società Ecosviluppo coop. sociale onlus consisteva nella semplice raccolta di rifiuti solidi non pericolosi senza produzione o trasformazione di un prodotto nuovo mediante l'impiego di macchinari e senza commercializzazione di beni con caratteristiche diverse da quelle del bene originario; ha ritenuto che, dovendosi guardare all'attività effettivamente esercitata dall'impresa e non alle dichiarazioni formali rese dalla stessa, in conformità alla giurisprudenza consolidata di legittimità, il fatto che nella visura camerale fosse stato dichiarato dalla Ecosviluppo il codice Ateco 38.11, corrispondente al settore industria, non fosse decisivo ai fini del corretto inquadramento e che, stante la natura di mera attività di servizi svolta dalla cooperativa, il provvedimento di variazione della classificazione adottato dall'ente previdenziale nel settore industria fosse illegittimo.

Seguiva la condanna dell'Inps a restituire alla ricorrente tutte le somme che quest'ultima aveva versato nel frattempo all'ente pari al



31 marzo 2023 ad € 72.035,33.

L'Inps ha impugnato la decisione lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado e ha chiesto la riforma della sentenza e il rigetto del ricorso.

Si è tempestivamente costituita l'appellata che ha contestato la fondatezza dell'appello sulla base di articolate argomentazioni.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' opportuno un breve riepilogo dei fatti principali pacifici o comunque documentati in giudizio.

Ecosviluppo società cooperativa onlus, con sede legale e operativa in Stezzano (BG), svolge in via principale l'attività di raccolta di rifiuti urbani.

Essa opera in forza di contratti di appalto o di subappalto da enti pubblici o da società a partecipazione pubblica (v. contratti di appalto allegati al ricorso).

La stessa al momento dell'avvio dell'attività al fine di costituire la propria posizione previdenziale e assicurativa ha comunicato all'Inps che la propria attività corrispondeva al codice ATECO 38.21.09, che si riferisce alle imprese del settore terziario, con conseguente attribuzione alla società da parte dell'Inps del Codice Statistico Contributivo (CSC) 70708 che comporta l'applicazione delle aliquote contributive previste per le imprese del settore "terziario/servizi".



L'Inps, avvedendosi che la società aveva dichiarato nella visura camerale presso la Camera di Commercio il codice ATECO 38.11.00 relativo alle imprese del settore industria, ha chiesto alla società alcuni chiarimenti circa l'attività concretamente svolta, e avendo la stessa comunicato di svolgere in via principale attività di raccolta rifiuti, ha provveduto in data 22 novembre 2021 a modificare l'inquadramento ai fini contributivi della società dal settore terziario al settore industria (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte appellata), attribuendole il nuovo codice ATECO 3811 previsto per le imprese del settore industria, con conseguente assegnazione del CSC 1.16.01 e applicazione di una maggiore aliquota contributiva.

Oggetto del presente giudizio, dunque, è stabilire se l'attività svolta dall'appellante rientra ai fini contributivi e assicurativi nel settore servizi ovvero nel settore industria.

La società Ecosviluppo ha affermato che il Codice Ateco che la società ha dovuto scegliere (settore industria) al momento dell'iscrizione alla Camera di Commercio non sarebbe determinante in quanto la nomenclatura ATECO è utilizzata solo per rilevazioni statistiche e non ha funzione certificativa dell'attività in concreto svolta dall'impresa.

A detta della società, invero, al fine del corretto inquadramento contributivo occorre guardare all'attività svolta in concreto dal datore di lavoro e, siccome essa svolge solo attività di raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi senza provvedere alla trasformazione della materia prima né alla produzione di nuovi beni,



l'attività effettuata non rientra nel settore industria ma nel settore servizi, richiamando la giurisprudenza consolidata di legittimità in tema di classificazione nel settore industria e di distinzione tra lavorazioni industriali e attività di servizi nonché le circolari esplicative dell'ente previdenziale e dell'Ispettorato del lavoro sul punto (v. doc. n. 25 del fascicolo di primo grado dell'appellata).

L'Inps, per contro, ha evidenziato che il Codice 38.11 dichiarato dalla cooperativa nella visura camerale appartiene al settore industria e riguarda lo svolgimento di attività di raccolta di rifiuti non pericolosi che corrisponde esattamente all'attività materialmente svolta dalla società con conseguente legittimità della variazione di classificazione dell'inquadramento disposta dall'ente.

Così sinteticamente ricostruite le contrapposte tesi, va rammentato che ai sensi dell'art. 49 della L. n.88 del 1989 spetta all'Inps la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali secondo i seguenti criteri : a) settore industria, per le attività manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie; b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778; d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi



anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie; e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati. Il comma 2 dell'art. 49 prevede, inoltre, che "I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attività varie".

La procedura di iscrizione dei datori di lavoro ai fini contributivi in base al sistema applicato dall'Inps comporta che l'inquadramento dei datori di lavoro avvenga automaticamente al momento di presentazione della domanda (v. Manuale della classificazione dei datori di lavoro prodotto dall'Inps in primo grado); tale procedura è strutturata per attribuire ai datori di lavoro l'inquadramento previdenziale sulla base dell'autocertificazione dell'attività dichiarata, salvo il potere dell'Inps di effettuare verifiche successive per il riscontro di quanto dichiarato dai datori di lavoro e il potere, nel caso di divergenza tra l'attività dichiarata e l'attività svolta, di disporre la variazione dell'inquadramento del datore di lavoro ai fini contributivi e assicurativi.

Occorre rammentare anche che con il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 295/2008 dell'11 marzo 2008, è stata adottata a livello europeo una nomenclatura unica delle attività economiche finalizzata ad assolvere all'esigenza di pervenire a una classificazione di riferimento unica a livello mondiale, definita come tale anche in ambito ONU.



A livello nazionale, detta nuova nomenclatura viene rappresentata dalla tabella ATECO 2007, utilizzata dalla Pubblica Amministrazione quale sistema comune di classificazione delle attività economiche.

L'Inps, cui, spetta ex art. 49 cit. la titolarità della classificazione dei datori di lavoro a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, allo scopo di uniformare il sistema di classificazione alla nomenclatura adottata a livello europeo, ha recepito i codici ATECO del 2007 quale criterio di catalogazione delle attività economiche su cui basare l'inquadramento dei datori di lavoro.

Conseguentemente, i datori di lavoro che inviano una domanda di iscrizione all'INPS hanno l'obbligo di comunicare il codice dell'attività economica esercitata in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO 2007 e per ogni attività catalogata dall'ISTAT l'Inps attribuisce un determinato codice statistico contributivo (CSC) composto da cinque cifre, dove la prima cifra identifica il settore di attività, la seconda e terza cifra identificano la classe di attività nella quale opera il datore di lavoro (es: tessile, edilizia, metalmeccanica, ecc.) e la quarta e la quinta cifra identificano la categoria, ossia la famiglia delle attività di dettaglio esercitate nell'ambito della classe.

Chiarite le modalità di funzionamento del sistema di classificazione dei datori di lavoro ai fini contributivi e assicurativi, nel caso di specie, per quanto già illustrato, è pacifico che la società appellata all'atto dell'iscrizione della propria posizione previdenziale



ha comunicato all'Inps il codice ATECO n. 382109 corrispondente al settore servizi che aveva determinato l'attribuzione del CSC 70708.

L'Inps, peraltro, a seguito di verifiche successive ha riscontrato che nella visura camerale la società aveva invece dichiarato il codice ATECO n. 38.11 corrispondente al settore industria e, accertato all'esito dei chiarimenti richiesti alla società lo svolgimento di attività di raccolta rifiuti, ha variato l'inquadramento dal settore servizi al settore industria attribuendole il CSC n. 1.16.01 che ha comportato l'applicazione di aliquote contributive più elevate.

Ebbene, ritiene questa Corte che la variazione di classificazione effettuata dall'ente previdenziale sia corretta.

Dal Manuale di classificazione dei datori di lavoro dell'Inps prodotto in giudizio risulta che il codice ATECO 382109 e il corrispondente CSC 70708 identificano l'attività di *“trattamento e smaltimento” di rifiuti* non pericolosi che la società appellata non ha mai svolto in concreto.

Come già detto, è pacifico oltre che accertato nell'istruttoria orale svolta in primo grado che Ecosviluppo società coop. sociale onlus non si occupa dell'attività di smaltimento dei rifiuti ma provvede mediante con l'utilizzo di mezzi speciali a effettuare il ritiro/prelievo di rifiuti urbani anche con modalità porta a porta (v. deposizioni rese al giudice di primo grado dal consulente ambientale Testa e dal responsabile tecnico della cooperativa Tosi).

L'attività di mera raccolta di rifiuti solidi non pericolosi è identificata con Codice ATECO 38.11 cui è attribuito il CSC 11601



conferito ai datori di lavoro del settore industria.

Con il provvedimento di variazione dell'inquadramento, dunque, l'Inps ha provveduto ad attribuire alla cooperativa Ecosviluppo la corretta classificazione ai fini previdenziali e assicurativi in conformità all'attività effettivamente svolta dalla società di mera raccolta dei rifiuti.

Questa Corte ben conosce la giurisprudenza di legittimità riportata nella sentenza e richiamata anche dall'appellata (v. tra le altre Cass. n. 2932 del 2016) secondo la quale *“è stato considerato elemento qualificante ai fini dell'accertamento del carattere industriale dell'impresa, la creazione di un risultato economico nuovo, che può riscontrarsi anche nell'ipotesi di semplice trattamento della materia prima... quando risulti prevalente sotto il duplice profilo economico e funzionale il momento della trasformazione della materia prima e della produzione di servizi, preordinati alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario”* ed è necessario *“che il relativo accertamento abbia natura non già formale, in forza della documentazione relativa alla sola indicazione dell'attività esercitata (certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA e statuto della società), ma sostanziale, fondandosi sull'esame delle risultanze istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione dell'attività prevalente in concreto svolta”* (Cass. 23804/2014, Cass. 36381/2021).



Si ritiene, tuttavia, che tali principi, condivisibili in astratto, non siano calzanti nel caso specifico; ed invero, i casi affrontati dalla Suprema Corte nelle citate sentenze riguardano ipotesi in cui vi era incertezza sul tipo di attività svolta dall'impresa o perché mutata nel corso del tempo o perché attività completamente diversa da quella dichiarata al momento della iscrizione nel registro delle imprese da parte dell'interessata o, ancora, in quanto venivano svolte dal datore di lavoro attività promiscue di tal che occorreva stabilire quale fosse l'attività principale sulla base di dati reali e non formali desunti dalla Camera di Commercio.

Nel caso in esame, invece, l'attività svolta dalla società appellata è sempre rimasta invariata e corrisponde esattamente all'attività indicata dalla società nella propria visura camerale (attività industriale con codice ATECO 38.11); neppure in giudizio vi è contestazione sulla perfetta coincidenza tra l'attività di raccolta rifiuti che l'appellata stessa afferma di avere sempre esercitato e quella realmente effettuata.

La raccolta rifiuti secondo la nomenclatura convenzionalmente adottata -sia pure a fini statistici- a livello europeo e tradotta nei Codici ATECO, recepiti dall'Inps per la classificazione dei datori di lavoro ai fini contributivi, è considerata un'attività industriale così che la variazione di inquadramento disposta dall'Inps risulta corretta.

Inoltre, la tesi secondo cui l'inquadramento nel settore industria sarebbe errato in quanto la raccolta rifiuti identifica un mero



servizio che non comporta alcuna trasformazione della materia o produzione di nuovi beni, è smentita dall'attenta lettura dell'art. 49 L. n. 88/1989 che annovera nel settore industria oltre ad attività dirette alla produzione di beni e servizi (e dunque ex art. 49 :*“attività manifatturiere, estrattive, impiantistiche, di produzione e di distribuzione dell'energia, gas, ed acqua, dell'edilizia”*) anche le attività dei trasporti e delle comunicazioni, delle lavanderie industriali e altre attività ausiliarie che, pur non comportando alcuna trasformazione di materia o creazione di nuovi beni o prodotti, per la complessità dei mezzi impiegati nello svolgimento del servizio, vengono considerate industriali e non inserite dal legislatore nel settore terziario, che comprende le diverse attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione e intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, le attività professionali ed artistiche e le relative attività ausiliarie (v. art. 49 comma 1, lett. d).

Da quanto affermato dall'appellata e non contestato dall'Inps risulta che gli operatori di Ecosviluppo si occupano del ritiro e consegna dei rifiuti provenienti da utenze domestiche, mercati, manifestazioni locali, supermercati o centri della grande distribuzione; essi caricano i rifiuti su mezzi di varia dimensione e capacità che li trasportano poi negli impianti di smaltimento delle committenti o di enti pubblici; per quanto pacifico, i mezzi di trasporto dei rifiuti, visibili nella documentazione fotografica prodotta dall'appellata in primo grado, vengono custoditi presso l'unità locale di Luisago (CO) (v. doc. n.9 fascicolo di primo grado dell'appellata).



Ebbene, la complessità delle attività di prelievo e di trasporto rifiuti svolta dall'appellata, che, come detto, non riguarda solo i rifiuti delle utenze domestiche ma anche i rifiuti dei centri della grande distribuzione, dei mercati e delle fiere, e, soprattutto, la specialità e complessità dei mezzi impiegati tra cui, in via esemplificativa, autocarri, compattatori e spazzatrici, giustifica, secondo questa Corte, l'inserimento di tale attività nel settore industria in conformità a quanto previsto anche dall'art. 49 cit. che comprende, come detto, nel settore industriale non solo le attività di produzione di prodotti finiti o semilavorati ma anche i trasporti, le lavanderie industriali ed altre ausiliarie.

In definitiva, la sentenza che ha inquadrato l'attività svolta dall'odierna appellata ai fini previdenziali e assicurativi nel settore "servizi/terziario" necessita di essere riformata, ritenendosi corretto l'inquadramento nell'ambito del settore "industria" disposto con il provvedimento di variazione del 21 novembre 2021.

L'appello va pertanto accolto e la sentenza riformata.

Tenuto conto della novità della questione e della particolarità del caso, si ravvisano motivi analoghi a quelli "gravi ed eccezionali" che secondo l'art. 92 comma 2 c.p.c., interpretato in conformità alla Cost. (v. sent. n. 77 del 2018 Corte Cost.), giustificano l'integrale compensazione delle spese di primo e di secondo grado.

P.Q.M

1) riforma la sentenza n.1214/2024 del Tribunale di Bergamo sezione lavoro e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado;



2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio

Brescia, 3 aprile 2025

Il Consigliere estensore

(dott.ssa Silvia Mossi)

Il Presidente

(dott. Antonio Matano)

